



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

-TRIBUNALE FEDERALE-

PROCEDIMENTO N. 004/2021 R.G.

DECISIONE N° 05/2021

Il Tribunale Federale, nel Collegio Giudicante composto da:

- **Avv. Simone Colla – Presidente**
- **Avv. Pietro Biggio – Vice Presidente**
- **Avv. Paolo Clarizia – Componente**

Nel procedimento n. 04/2021 R.G. promosso dal Tesserato **SIG. ING. LORENZO D'ARRIGO** nato a Catania il 29.11.1972 (c.f.: DRR LNZ 72S29 C351A – PEC: lorenzo.darrigo@ingpec.eu), Tessera FIC n. 248893 domiciliato in Via De Caro n. 57 – 95126 Catania;

CONTRO

il **COMITATO REGIONALE FIC SICILIA** (C.F. 0526750582 – P.IVA 01382091005) con sede in Palermo, Via Francesco Lo Jacono n. 63, in persona del Presidente *pro tempore* Dott. Francesco Modica, rappresentato e difeso dall'Avv. Giampiero Santoro;

E NEI CONFRONTI DEL

DOTT. FRANCESCO MODICA (C.F. MDCFNC64B24G273E), rappresentato e difeso dall'Avv. Giampiero Santoro;

E CON L'INTERVENTO DI

CANOTTIERI ORTIGIA ASD, in persona del Presidente *pro tempore*, Ermenegildo Chessari;
CLUB NAUTICO MESSINA, in persona del Presidente *pro tempore*, Aldo Soave;

AVVERSO

“la validità dell'elezione del Presidente del Comitato Regionale FIC Sicilia (con ogni atto annesso e conseguenziale) avvenuta in occasione dell'Assemblea Regionale Elettiva del 5-09-2021”.

*** * ***

PREMESSA

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di Giustizia FIC, l'Ing. Lorenzo D'Arrigo ha impugnato la validità dell'assemblea e dell'elezione del Presidente del Comitato Regionale FIC Sicilia, Dott. Francesco Modica, avvenuta in esito all'Assemblea Regionale Elettiva del 5.09.2021.

La menzionata Assemblea Regionale era stata riconvocata a seguito della sentenza della Corte Federale d'Appello n. 1 del 14.06.2021 con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dall'Ing. Lorenzo D'Arrigo avverso la decisione n. 3/2021 emessa da questo Tribunale nell'ambito del procedimento R.G. n. 2/2021, era stata annullata la sola elezione del Presidente Regionale avvenuta il 27.02.2021 per l'accertata illegittimità del voto espresso dall'elettore Sig. Paolo Aprile, delegato del C.U.S. Palermo, in quanto privo di legittimazione attiva.

A seguito della predetta decisione della Corte Federale d'Appello, il Presidente Federale, con Delibera n. 35 del 22.06.2021, inoppugnata, trasmessa con nota n. 3847 del 20.07.2021:

- revocava *“la delibera del Presidente Federale n. 25 del 27.04.2021 e la successiva delibera del Consiglio Federale n. 118 del 29.05.2021 di ratifica con le quali [era]no stati convalidati i risultati dell'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale FIC Sicilia, per il quadriennio 2021/2024, nella sola parte in cui si [era] disposto di convalidare l'elezione del Presidente Regionale”*;
- nominava *“quale reggente il sig. Giampiero Mignemi, in qualità di Vicepresidente del Comitato Regionale Sicilia”*;
- convalidava *“gli atti compiuti dal Presidente del Comitato Regionale FIC Sicilia dalla convalida dei risultati dell'Assemblea fino alla data di insediamento del reggente nominato, in applicazione del principio di conservazione degli atti amministrativi”*;
- incaricava il Vice Presidente Mignemi di convocare, *“scaduti i termini o definiti i gradi del giudizio, l'Assemblea elettiva per il Presidente del Comitato Regionale”* circoscritta, per quanto concerne l'elettorato passivo, ai soli candidati dell'Assemblea Elettiva del 27.02.2021 e, per quanto concerne l'elettorato attivo, ai soli rappresentanti societari presenti alla *prefata* Assemblea;
- richiedeva un parere al Collegio di Garanzia in funzione consultiva *“avente ad oggetto la determinazione di un criterio di individuazione del vincitore (e di un'eventuale graduatoria) per ogni tipologia di competizione elettorale, nel caso in cui risultino candidati in situazione di parità anche all'esito del ballottaggio”*.

Con il Parere n. 5 del 25.08.2021 il Collegio di Garanzia dello Sport, affermava, per quanto d'interesse: *“in caso di parità di voti, anche dopo il ballottaggio, fra due o più candidati per l'elezione alla carica di Presidente di un Comitato Regionale della Federazione Italiana Canottaggio, prevalga il candidato con maggiore anzianità anagrafica”*.

Pertanto, scaduto il termine di impugnazione della sentenza n. 1/2021 della Corte Federale d'Appello, il Vice Presidente reggente del Comitato Regionale FIC, Sig. Giampiero Mignemi, in esecuzione della *prefata* Delibera, con comunicazione a mezzo p.e.c. del 06.08.2021, ha riconvocato l'Assemblea Regionale Elettiva per il giorno 05.09.2021 in esito alla quale i due candidati, il Dott. Francesco Modica e l'Ing. Lorenzo D'Arrigo, conseguivano il medesimo numero di voti, pari a 7.

Tale esito non è mutato a seguito del ballottaggio. Conseguentemente il Presidente dell'Assemblea Elettiva in applicazione di quanto statuito dal Collegio di Garanzia con il richiamato parere n. 5/2021 ha proclamato Presidente del Comitato Regionale FIC Sicilia il candidato più anziano, ovverosia il Dott. Francesco Modica.

L'Ing. Lorenzo D'Arrigo ha impugnato gli esiti dell'assemblea elettiva, proponendo le seguenti censure:

1) Violazione dell'art. 31 dello Statuto Federale in quanto risulterebbe violato il termine di sessanta giorni liberi tra la convocazione dell'Assemblea Elettiva e lo svolgimento della stessa.

Inoltre, il ricorrente si duole della circostanza che l'avviso di convocazione del 6.08.2021 sarebbe carente *“dell'allegato riportante l'elenco degli aventi diritto al voto”*;

2) Violazione dell'art. 1, comma 4 dello Statuto Federale e dei regolamenti, in quanto il parere n. 5/2021 del Collegio di Garanzia applicato dall'Assemblea al fine di individuare il vincitore della tornata elettorale, nella specie sarebbe inapplicabile;

3) Violazione dello Statuto Federale conseguente alla *“limitazione del corpo elettorale attivo”* atteso che *“nella rinnovazione della elezione non sono state convocate le società aventi diritto al voto solo perché risultate assenti alla data del 27.02.2021”*;

4) Violazione degli artt. 40, comma 1, 82, 88, comma 7 dello Statuto Federale e 10 del Codice Etico poiché il Dott. Francesco Modica, da un lato, avrebbe agito in conflitto di interessi *“esercitando contemporaneamente il ruolo di Presidente del CR Sicilia e componente del direttivo di una affiliata al CR Sicilia”* e dall'altro risulterebbe essere ineleggibile, essendo *“venuto a mancare il possesso dei requisiti previsti nella dichiarazione del modulo di candidatura”*.

Con Ordinanza di avvio del procedimento del 5.10.2021, il Presidente di questo Tribunale, Avv. Simone Colla, ha nominato in qualità di componenti del collegio giudicante il vicepresidente Avv. Pietro Biggio e l'avv. Paolo Clarizia, nonché fissato l'udienza per la comparizione delle parti e per la discussione del procedimento al 16.11.2021.

Si è costituito il Comitato Regionale FIC Sicilia e il Dott. Francesco Modica, che, nel chiedere il rigetto del ricorso presentato dal Sig. D'Arrigo, hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnativa per improcedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 18, comma 7 del Regolamento Organico FIC.

Sono intervenute in giudizio, insistendo per l'accoglimento del ricorso, le società Canottieri Ortigia e Club Nautico Messina.

In particolare, la società Club Nautico Messina con l'atto d'intervento *ad adiuvandum*, oltre a ribadire le censure proposte dal ricorrente originario, ha dedotto la violazione degli artt. 78 e ss. dello Statuto Federale per il mancato invito del C.U.S. Palermo.

In esito alla Camera di Consiglio del 16.11.2021, tenutasi tramite collegamento telematico da remoto, codesto Collegio, a scioglimento della riserva assunta, ha rigettato la richiesta di prova testimoniale formulata dal ricorrente soltanto con memoria del 12.11.2021, in quanto tardiva ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Regolamento di Giustizia FIC e, comunque, irrilevante ai fini della decisione. Con Ordinanza del 17.11.2021 ha altresì trattenuto il procedimento in decisione assegnando alle parti costituite termini fino al 23.11.2021 per il deposito di brevi note conclusive e fino al 30.11.2021 per il deposito di brevi note di replica.

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, alla stregua dei molteplici scritti difensivi depositati dalle parti e dalle molteplici censure proposte irritualmente dal ricorrente originario, ing. Lorenzo d'Arrigo, e dall'interveniente *ad adiuvandum*, Club Nautico Messina, appare necessario delimitare il perimetro del presente giudizio.

In base ai consolidati e univoci orientamenti della giustizia amministrativa e sportiva, nei giudizi impugnatori non è possibile proporre censure nuove rispetto al ricorso originario con le memorie o con atto d'intervento.

Sono, infatti, inammissibili le censure dedotte con memoria, sia nell'ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel corpo del ricorso sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria

difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità di ampliare il *thema decidendum*.

Tra l'altro, anche in base alle norme del Codice del processo civile è inammissibile l'integrazione dei motivi dedotti.

Le memorie e le note di replica sono assimilabili, infatti, alle comparse conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c., le quali devono contenere le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore, nonché il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano, intendendosi con ciò assicurare che, nella fase decisionale del procedimento, non venga alterato l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria.

Alla stregua di tali principi, ferma restando l'infondatezza dei motivi dedotti, che tuttavia per ragioni di economia processuale si intende assorbita, sono inammissibili le censure proposte dall'ing. Lorenzo D'Arrigo soltanto con le memorie e le repliche (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la violazione dell'art. 88 dello Statuto Federale in quanto il Dott. Francesco Modica risulterebbe tesserato come giudice arbitro, *status* incompatibile con la carica di Presidente del Comitato Regionale FIC; la carenza nella comunicazione di convocazione dell'assemblea della richiesta di candidatura, di autodichiarazione dei candidati e dell'elenco degli aventi diritto; la violazione dell'art. 42, comma 6, del Regolamento organico; la violazione dell'art. 34, comma 4, del Regolamento Organico; la violazione dell'art. 4 dello Statuto federale e dell'art. 22, comma 6, dello Statuto del CONI; l'irregolare applicazione della delibera n. 35/2021; la lettura del parere del Collegio di Garanzia prima delle votazioni da parte di un soggetto incompetente).

Per quanto concerne la posizione dell'interveniente in base agli orientamenti giurisprudenziali univoci, non è consentito a quest'ultimo di porre questioni diverse da quelle introdotte con il ricorso principale. Conseguentemente, l'atto di intervento è inammissibile in relazione a quei motivi che deducono fatti nuovi non menzionati nel ricorso principale.

Conseguentemente, anche la questione inerente il mancato invito del C.U.S. Palermo, a prescindere dalla sua infondatezza oltre che dall'assenza di legittimazione alla sua proposizione da parte di una società non pretermessa, è inammissibile, in quanto la censura non è stata dedotta con il ricorso originario.

2. Ferma restando la delimitazione del *thema decidendum*, ancor prima di procedere all'esame nel merito delle censure dedotte con il ricorso introduttivo del presente giudizio occorre scrutinare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla difesa del

Comitato Regionale FIC Sicilia, per improcedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 18, comma 7 del Regolamento Organico FIC.

L'eccezione non è fondata.

La disposizione richiamata dal Comitato Regionale FIC Sicilia è inserita nell'ambito della disciplina che delinea l'ambito di competenza della Commissione Verifica Poteri che ai sensi dell'art. 18, comma 6, R.O. *“quale organo permanente dell'Assemblea, controlla la regolarità dell'affiliazione, l'identità dei rappresentanti degli Affiliati presenti di persona o per delega, dei delegati Atleti e dei delegati Tecnici Sportivi, accerta la validità delle deleghe, trattenendone una copia e vistando quella da restituire al delegato; registra in separati verbali le presenze degli Affiliati aventi o non aventi diritto al voto”*.

Ed è proprio sul perimetro delineato dalla menzionata disposizione che si innesta il successivo comma 7, richiamato dal Comitato Regionale, ai sensi del quale *“In caso di contestazioni sulla validità della rappresentanza degli Affiliati o sulla presenza dei delegati Atleti e Tecnici Sportivi all'Assemblea, la Commissione redige verbale che deve essere sottoscritto dall'intestatario della delega, con la dichiarazione espressa di voler proporre ricorso all'Assemblea”*.

Ne consegue che il richiamo operato dal Comitato Regionale all'art. 18, comma 7 del Regolamento Organico è inconferente rispetto alla fattispecie oggetto del presente giudizio, che invece attiene alla validità dell'elezione del Dott. Francesco Modica a Presidente del Comitato Regionale FIC-Sicilia.

3. In ogni caso il ricorso introduttivo del giudizio proposto dall'Ing. Lorenzo D'Arrigo non è meritevole di accoglimento poiché in parte inammissibile ed in parte infondato.

4. Il ricorrente ha dedotto la violazione dello Statuto Federale per la presunta illegittima limitazione del corpo elettorale in quanto *“nella rinnovazione della elezione non sono state convocate le società aventi diritto al voto solo perché risultate assenti alla data del 27-02-2021”*.

La censura è anzitutto inammissibile per omessa impugnazione della Delibera n. 35/2021, attesa la natura di atto presupposto rispetto alla comunicazione di riconvocazione dell'Assemblea Regionale Elettiva del 6.08.2021.

Orbene, in base ai consolidati principi giurisprudenziali applicabili ai giudizi impugnatori *“in caso di omessa impugnazione del provvedimento presupposto ed autonomamente lesivo, divenuto inoppugnabile, è inammissibile l'impugnazione dell'atto conseguenziale per vizi riconducibili all'atto presupposto”* (cfr. *ex plurimis* Cons. Stato, III, 15.09.2020 n. 5461).

In tale contesto, infatti, il ricorso avverso l'atto presupponente è ammissibile solo nella misura in cui si facciano valere vizi propri ed autonomi di tale atto, mentre è inammissibile ove si intenda far valere con esso vizi dell'atto presupposto immediatamente lesivo e non impugnato.

Calando le superiori coordinate ermeneutiche al caso di specie, risulta evidente che con la Delibera n. 35/2021 trasmessa, tra gli altri, ai candidati con nota n. 3847 del 20.07.2021, sono state previste le modalità di svolgimento dell'Assemblea Regionale Elettiva del Presidente del Comitato Regionale Sicilia FIC e, in particolare, *“le seguenti condizioni: a) elettorato passivo: i soli candidati dell'Assemblea Elettiva del 27.2.2021 Lorenzo D'Arrigo e Francesco Modica; b) elettorato attivo: i soli rappresentanti societari presenti all'Assemblea Elettiva del 27.2.2021, escluso il rappresentante del CUS Palermo”*.

Ne consegue che l'Ing. D'Arrigo avrebbe dovuto impugnare la *prefata* Delibera dinanzi a Questo Tribunale nel termine decadenziale di 30 giorni, decorrente dall'avvenuta conoscenza della *prefata* delibera ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di Giustizia FIC.

All'uopo la mera richiesta d'annullamento d'ufficio inoltrata ai vertici federali, ovvero il deposito di un ricorso presso un organo federale diverso dal Tribunale sono palesemente irrilevanti, in quanto non consentono di privare di effetti la predetta delibera.

In mancanza di rituale impugnazione della Delibera n. 35/2021 la censura non può che essere dichiarata inammissibile.

5. Parimenti inammissibile è la censura relativa alla presunta violazione dell'art. 1, comma 4 dello Statuto Federale là dove l'Assemblea Elettiva ha fatto applicazione del principio sancito nel parere n. 5/2021 del Collegio di Garanzia al fine di individuare il vincitore della tornata elettorale.

Secondo la prospettazione del ricorrente il menzionato parere sarebbe inapplicabile in quanto *“le norme che regolano l'ordinamento della FIC sono stabilite ai sensi dell'art. 1 comma 4 dalle norme dello statuto federale e dai regolamenti di attuazione nonché “per quanto non previsto, dalle norme del codice civile”. Quello richiesto al Collegio di Garanzia è un parere che non può in nessun modo modificare o integrare lo statuto e pertanto prima della sua applicazione tale parere deve essere inserito come modifica statutaria”*.

A tal riguardo si impongono le medesime considerazioni di cui al punto che precede.

Ed infatti, il Presidente Federale, con la Delibera n. 35/2021 ha espressamente richiesto un parere al Collegio di Garanzia in funzione consultiva avente ad oggetto la determinazione di

un criterio di individuazione del vincitore “*nel caso in cui risultino candidati in situazione di parità anche all’esito del ballottaggio*”.

Pertanto, tale circostanza era ben evincibile dal tenore letterale della menzionata Delibera.

5.1. La censura è comunque priva di fondamento.

La richiesta di parere al Collegio di Garanzia trae origine dall’assenza di qualsivoglia disposizione regolamentare o statutaria nell’ordinamento FIC che disciplini l’ipotesi nella quale due candidati alla Presidenza di un Comitato Regionale risultino in situazione di parità anche all’esito del ballottaggio.

Tale richiesta è stata finalizzata a prevenire una *impasse* del procedimento elettorale altamente probabile attesi gli esiti della precedente votazione e la ridotta composizione, tra l’altro in numero pari, dell’elettorato attivo composto soltanto da 14 società.

Invero, il Collegio di Garanzia ha individuato una soluzione ragionevole, mutuata dalla disciplina elettorale prevista per gli enti locali ai sensi del D. Lgs. n. 274/2000 e avvalorata da costante giurisprudenza amministrativa, privilegiando l’elezione del candidato più anziano di età.

Del resto l’ordinamento federale, alla pari di qualsiasi altro ordinamento, non può tollerare una situazione di stallo che non consenta la costituzione degli organi federali. Conseguentemente lo Statuto non può essere interpretato come pretende il ricorrente, in quanto deve essere previsto un meccanismo che consenta il superamento di una paralisi organizzativa e democratica.

La soluzione proposta dal Collegio di Garanzia è, del resto, pienamente coerente con lo spirito del Regolamento Organico FIC che, con specifico riguardo alla materia delle elezioni dei Delegati regionali degli Atleti e dei Tecnici Sportivi delle Assemblee Nazionali, dispone ai sensi dell’art. 43, comma 8 che “*In caso di parità, risulterà eletto Delegato Atleta o Tecnico Sportivo il più anziano di età*”.

Pertanto, non sussiste alcuna violazione dell’art. 1, comma 4 dello Statuto Federale.

Infine, giova sottolineare che il parere del Collegio di Garanzia è stato pubblicato e, dunque, reso pienamente conoscibile, in un momento cronologicamente successivo alla convocazione del 6.08.2021 dell’Assemblea Regionale Elettiva, ma, comunque, antecedente allo svolgimento dell’elezione, ovverosia in data 25.08.2021.

È gioco forza che la mancata evocazione del parere n. 5/2021 del Collegio di Garanzia nel corpo della comunicazione di convocazione dell’Assemblea del 6.08.2021 sia conseguita alla circostanza che, al momento dell’inoltro della predetta comunicazione, il parere non era certamente conoscibile dal Comitato Regionale Sicilia FIC. Tra l’altro la Federazione si era

già impegnata al rispetto delle indicazioni contenute nel parere e, pertanto, in virtù del principio dell'autovincolo non poteva ad esse discostarsi.

6. Anche la censura relativa alla violazione dell'art. 31 dello Statuto Federale, oltre ad essere inammissibile per le medesime ragioni di cui sopra, è infondata.

Secondo il ricorrente, infatti, da un lato, risulterebbe violato il termine di sessanta giorni liberi che devono intercorrere tra la convocazione dell'Assemblea Elettiva e lo svolgimento della stessa e dall'altro l'avviso di convocazione del 6.08.2021 sarebbe carente "dell'allegato riportante l'elenco degli aventi diritto al voto".

A tal riguardo è utile prendere le mosse dalla Decisione n. 1/2021 della Corte Federale d'Appello.

Con tale pronuncia la Corte Federale, in accoglimento del reclamo proposto dall'Ing. Lorenzo D'Arrigo, ha annullato soltanto l'elezione del Dott. Modica avvenuta in esito all'Assemblea Regionale Elettiva del 27.02.2021 per accertata illegittimità del voto espresso dall'elettore Paolo Aprile, poiché privo di legittimazione attiva.

La Corte Federale d'Appello non ha invalidato l'intera procedura elettorale, ma solamente il segmento finale della predetta procedura con la conseguenza che, alla luce del principio di conservazione degli atti, sono rimasti pienamente validi ed efficaci tutti gli atti del procedimento elettorale non direttamente viziati.

In tale contesto, la riconvocazione dell'Assemblea Elettiva, avvenuta con comunicazione del 6.08.2021, è stata precipuamente finalizzata all'elezione del Presidente del Comitato Regionale e, dunque, alla conclusione del procedimento elettorale aperto il 27.02.2021.

Del resto, come emerge dal Verbale dell'Assemblea Elettiva del 5.09.2021, il Vice Presidente reggente, Sig. Giampiero Muscemi, ha specificato espressamente in sede assembleare che "l'assemblea è una riconvocazione della assemblea elettiva del 27 febbraio 2021".

Dinanzi ad un caso eccezionale, come quello di specie, consistente in una procedura elettorale già aperta, non può trovare applicazione l'art. 31 dello Statuto Federale che è chiaramente riferito ai procedimenti elettorali da espletare *ex novo*.

In altri termini, il citato art. 31 sarebbe stato applicabile qualora fosse stata invalidata *tout court* la procedura elettorale del 27.02.2021.

Tra l'altro, l'interpretazione trova conferma nella circostanza che la *ratio* posta a fondamento di tali formalità nel caso di specie non è stato in alcun modo violata o pregiudicata. Nella specie, infatti, non è stata preclusa, né limitata, l'effettuazione della

campagna elettorale dal momento che sia i candidati, sia gli elettori erano i medesimi della precedente votazione.

Non solo. A seguito della menzionata pronuncia della Corte d'Appello Federale, trovava applicazione – come espressamente comunicato al ricorrente dal Vicepresidente reggente del Comitato – la disciplina prevista dall'art. 41, comma 2 dello Statuto Federale secondo la quale *“In caso di impedimento definitivo decade immediatamente il Consiglio Federale con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente più anziano di carica che deve provvedere, entro 60 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da tenersi entro i successivi 30 giorni”*.

Il Consiglio Regionale FIC ha fatto corretta applicazione dei termini ivi previsti, avendo inoltrato la comunicazione di riconvocazione in data 6.08.2021, vale a dire esattamente 30 giorni prima del 5.09.2021, data in cui è stata celebrata l'Assemblea Elettiva esitata nella proclamazione del Dott. Francesco Modica a Presidente del Comitato Regionale FIC Sicilia. In ogni caso, la summenzionata comunicazione di riconvocazione, come si evince *per tabulas*, riporta un dettagliato ordine del giorno e indica chiaramente gli aventi diritto al voto *“i soli rappresentanti delle società presenti all'Assemblea Elettiva del 27/2/2021, escluso il rappresentante del CUS Palermo”*.

La censura è dunque infondata.

7. Le medesime considerazioni sono valide anche in ordine alla contestazione secondo cui *“nella rinnovazione della elezione non [sarebbero] state convocate le società aventi diritto al voto solo perché risultate assenti alla data del 27.02.2021”*.

Da un lato, infatti, tale previsione era contenuta nella Delibera n. 35/2021 rimasta inoppugnata.

Da un altro lato la censura è inammissibile, perché interessate alla sua proposizione sarebbero esclusivamente le società pretermesse.

Da un altro lato ancora, nel merito, il ricorrente non tiene conto che la decisione della Corte ha annullato soltanto la votazione e non l'assemblea elettorale, con la conseguenza che avrebbero potuto votare soltanto gli aventi diritto presenti.

8. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 40, comma 1, 82, 88, comma 7 dello Statuto Federale e 10 del Codice Etico in quanto, a sua detta, il Dott. Francesco Modica, avrebbe agito in conflitto di interessi *“esercitando contemporaneamente il ruolo di Presidente del CR Sicilia e componente del direttivo di una affiliata al CR Sicilia [Società Canottieri Palermo]”*.

La censura è priva di pregio.

La prospettazione dell'Ing. D'Arrigo trova smentita *per tabulas*.

Invero, il Dott. Francesco Modica, con lettera del 18.02.2021, ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato dalla carica di componente del Consiglio Direttivo della Società Canottieri Palermo e, pertanto, non ha più ricoperto alcuna carica direttiva o incarico amministrativo-gestionale nell'ambito della predetta società non sussistendo alcuna ipotesi di incompatibilità.

La lettera del 18.02.2021 è stata successivamente inoltrata con comunicazione a mezzo p.e.c. del 23.02.2021 dalla Società alla Federazione.

Le dimissioni del Dott. Modica comunicate a mezzo p.e.c. hanno data certa e valgono ad escludere la sussistenza di qualsivoglia ipotesi di incompatibilità ad assumere la carica di Presidente del Comitato Regionale FIC.

Ed infatti, come è noto, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005 la comunicazione a mezzo p.e.c. *“equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta”*.

La mancata cancellazione del Dott. Francesco Modica nell'elenco dei componenti del Consiglio Direttivo della Società Canottieri Palermo – emersa a seguito all'ostensione della documentazione richiesta dal ricorrente al CONI inerente la composizione del Consiglio Direttivo della compagine palermitana – non è in alcun modo riferibile al Presidente del Comitato Regionale FIC Sicilia, trattandosi di attività che compete a terzi (nella specie al CONI).

Diversamente opinando, si giungerebbe alla conclusione paradossale che un soggetto possa subire conseguenze pregiudizievoli per fatto del terzo.

Tra l'altro, la mera cancellazione dall'elenco è un atto meramente formale al quale non può essere ricondotta un'efficacia costitutiva ai fini *de quibus*.

Né del resto non si può dubitare della circostanza che le dimissioni siano state effettivamente accettate dalla Società Canottieri Palermo, dal momento che proprio la medesima società le ha comunicate alla Federazione.

Pertanto, non sussiste alcuna violazione degli artt. 40, comma 1, 82, 88, comma 7 dello Statuto Federale e men che meno alcun conflitto di interesse ai sensi dell'art. 10 del Codice Etico.

* * *

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, poiché in parte inammissibile e in parte infondato.

Così deciso in Roma, il giorno 27 dicembre 2021

Motivazione resa il 27 dicembre 2021

Federazione Italiana Canottaggio

– Tribunale Federale –

f.to Avv. Simone Colla (Presidente)

f.to Avv. Pietro Biggio (Vice Presidente)

f.to Avv. Paolo Clarizia (Componente)

Publiccata in data 28.12.21